



CAMMINO

Camera Nazionale Avvocati per le persone,
per i minorenni e per le famiglie

***PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIE
CAMMINANDO NELLE RIFORME***

20 gennaio 2023

Tribunale di Torino Maxi aula 1


in occasione del XXIV compleanno di CAMMINO (1999-2023)

***Il nuovo “giusto processo” e le nuove competenze e
strategie difensive dell’avvocato familiarista
Avv. Giulia Facchini (Direttivo Nazionale Cammino)***

QUALI GLI OBBIETTIVI DEL PNRR E QUINDI DELLA RIFORMA?

Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA



1. Il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie:

- rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato;
- estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita
- estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione;

2. Un intervento sul processo civile volto a concentrare maggiormente, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva:

- sopprimere le udienze potenzialmente superflue
- ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale;
- ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;

3. Interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire:

- la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo
- con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare,
- dell'espropriazione presso terzi
- e delle misure di coercizione indiretta.

UN NUOVO PROCESSO GIUSTO?



Ufficio del Massimario della Cassazione del 15 12 2022) *processo speciale dalle caratteristiche ben chiare e definite*

a) *a cognizione piena ed esauriente, ovvero con forme, termini e poteri delle parti e del giudice predeterminati dallo stesso legislatore*

**RISPETTO AL CAMERALE CONTENZIOSO
SIAMO SULLA LUNA QUINDI OK**

b) *articolato in due distinte fasi processuali, sul modello dell'attuale processo di separazione e di divorzio, con una prima fase diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo di conciliazione (o di mediazione familiare*

**MOLTO DIFFICILE DOVENDO GIOCARE SIN
DA SUBITO CON TUTTE LE CARTE
SCOPERTE**

e una seconda fase diretta, a seguito dell'insuccesso di tale tentativo, all'istruzione della causa e alla pronuncia della sentenza, salva l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti;

OK

c) *di competenza del tribunale (ordinario o per i minorenni) in composizione collegiale, ma con nomina immediata del relatore davanti al quale si svolgeranno entrambe le fasi e con partecipazione obbligatoria del P.M.;*

**CON QUALCHE DUBBIO SUL FATTO CHE I
MAGISTRATI DELLA PROCURA ORDINARIA
RIESCANO DAVVERO A INCIDERE IN QUESTI
NUMEROSI PROCEDIMENTI**

UN NUOVO PROCESSO GIUSTO?



d) improntato ad un sistema di preclusioni per le attività allegative e istruttorie delle parti modulato in maniera diversa a seconda che si tratti di domande aventi ad oggetto diritti disponibili (sistema preclusivo identico a quello del rito del lavoro) o diritti indisponibili (nel qual caso le preclusioni sono molto attenuate, se non del tutto assenti);

IL CONFINE TRA DIRITTI DISPONIBILI E INDISPONIBILI A ME PARE ANCORA ABBASTANZA VAGO, L'UNICA CERTEZZA CHE HO CHE E' DISPONIBILE -e quindi suscettibile a decadenza- LA DOMANDA DI ADDEBITO

e) caratterizzato dall'attribuzione di ampi poteri ufficiosi al giudice, sia nell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e delle misure coercitive di cui agli artt. 614- bis e 709- ter c.p.c., sia nell'esercizio dell'attività istruttoria a tutela dei minori e delle parti vittime di violenza di genere o domestica, sia, quando occorra, per conoscere la situazione patrimoniale delle parti;

A ME PARE CHE IL TEMA DIRITTI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI SIA LEGATO AL PROCESSO A DOMANDA DI PARTE CHE CON IL NUOVO PROCEDIMENTO MI PARE CHE A DOMANDA DI PARTE NON SIA PRATICAMENTE PIÙ

f) coordinato con il riconoscimento di un ampio spazio al ricorso a strumenti di mediazione familiare;

OK

g) integrato dalla opportuna salvaguardia della posizione del minore parte del processo e della sua audizione

LA MIA PERPLESSITA SI CONCENTRA SUI CURATORI E CURATORI SPECIALI CHE SPESSO SI DIMOSTRANO POCO AUTONOMI RISPETTO AL GIUDICE (CHE LI NOMINA E LIQUIDA LORO IL COMPENSO)

UN NUOVO PROCESSO GIUSTO? E IL CURATORE E CURATORE SPECIALE

PER UN PROCESSO «GIUSTO» NELLA SOSTANZA (E ANCHE NELL'APPARENZA)

A ME PIACEREBBERO

- ❑ NOMINE DI CURATORE E CURATORE SPECIALE RIGOROSAMENTE A ROTAZIONE –COME PER LE DIFESE D'UFFICIO-
- ❑ E PROTOCOLLI CHIARI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
- ❑ COMPENSI NON IRRISORI (MA DA QUANTI ANNI LO PREDICO INASCOLTATA?)



Dove troviamo il nostro nuovo procedimento unitario di famiglia?

Libro II del codice di procedura civile



Nuovo **titolo IV-bis** a cui è stata attribuita la rubrica

"Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" **(PROCEDIMENTO UNICO DI FAMIGLIA)**

□ CAPO I **"Disposizioni generali" (473 bis -473 bis 10)**

Qui si trovano le norme

- ✓ *Sull'ambito di applicazione (473 bis)*
- ✓ *Sulla composizione dell'organo giudicante -collegio con delega ad un componente- 473 bis 1)*
- ✓ *Sui poteri del giudice e del pubblico ministero (473 bis 2 e 473 bis 3)*
- ✓ *Sull'ascolto del minore (e sue modalità) (473 bis 4 e 473 bis 5)*
- ✓ *Sul rifiuto del minore di incontrare il genitore (473 bis 6)*
- ✓ *Sulla nomina del curatore e del tutore (473 bis 7)*
- ✓ *Sulla nomina del curatore speciale (473 bis 8)*
- ✓ *Sui figli maggiorenni portatori di handicap (473 bis 9)*
- ✓ *Sulla mediazione familiare (473 bis 10)*



AGF

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Dove troviamo il nostro nuovo processo?

□ CAPO II “*Del procedimento*”

➤ SEZIONE I *Disposizioni comuni al giudizio di primo grado*

➤ (473 BIS 11- 473BIS 29)

- ✓ **Competenza per territorio** (*sempre luogo di residenza abituale del minore*) (473 bis 11)
- ✓ **Forma della domanda** (*già completa di tutti gli elementi di prova*) (473 bis 12)
- ✓ **Ricorso del Pubblico Ministero** (*i cui contenuti sono estesi al ricorso dei parenti, del tutore, del curatore e del curatore speciale*) (473 bis 13)
- ✓ **Decreto di fissazione di udienza** (*con i NUOVI termini per la notifica al convenuto in Italia o all'estero WARNING!*) (473 bis 14)
- ✓ **Provvedimenti indifferibili** (**INAUDITA ALTERA PARTE?**) e l'udienza *in contraddittorio per la revoca modifica o conferma*) (473 bis 15)
- ✓ **Costituzione del convenuto** (*già completa di tutti gli elementi di prova*) (473 bis 16)
- ✓ **Ulteriori difese** (**OVVERO LA MARATONA DELL'AVVOCATO**) (473 bis 17)



473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-20!

❑ Entro **venti giorni prima della data dell'udienza il ricorrente**

- ❖ *prende posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto,*
- ❖ *nonché, a pena di decadenza, modifica o precisa le domande e le conclusioni già formulate,*
- ❖ *propone le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto,*
- ❖ *indica mezzi di prova e produce documenti (SOLO IN RELAZIONE ALLE DIFESE DEL CONVENUTO?).*



473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-10!



- ❑ Entro **dieci giorni prima della data dell'udienza**, il convenuto:
 - ✓ può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte,
 - ✓ propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della **domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore**
 - ✓ indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. (**SOLO IN RELAZIONE ALLE DIFESE DEL RICORRENTE?**).

473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

- 5!



- ❑ Entro **cinque giorni prima della data dell'udienza**, l'attore:
- ❖ può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.
- ❖ **COSA DOBBIAMO SCRIVERE IN QUESTI ATTI?**

ART. 473 BIS 15 PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI qui troviamo un primo scoglio



In caso di:

- pregiudizio imminente e irreparabile*
- o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti,*

*il presidente o il giudice da lui delegato, **assunte ove occorre sommarie informazioni**, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.*

*Con il medesimo decreto fissa **entro i successivi quindici giorni** l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.*

- **PROVVEDIMENTO URGENTE OK**
- **PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE PARE DI SI**
- **INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENTRO 15 GIORNI PER LA CONFERMA MODIFICA O REVOCA OK**

DOMANDONA:

**COME IMPATTA QUESTO
PROVVEDIMENTO URGENTE
RISPETTO AGLI ALTRI TERMINI
DEL 473 BIS 17?**

AGF

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Art. 473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova UN PROCESSO INFINITO?

- «Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.17 e 473-bis.18 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto **diritti disponibili**».

ADDEBITO E' CERTAMENTE UN DIRITTO DISPONIBILE QUINDI VA CHIESTO NELLA PRIMA DIFESA

- Le parti possono sempre introdurre **nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi**

SEMPRE QUINDI ANCHE NELLE VARIE REPLICHE DEL 30-20-10-5....

all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.

- Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva **e fino al momento della precisazione delle conclusioni,**

- nuove domande di contributo economico **in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente?**

e i relativi nuovi mezzi di prova,

SOLO

se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori. QUINDI LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO PER IL CONIUGE NON E' SOGGETTA A DECADENZE SE SI VERIFICANO MUTAMENTI NELLE CIRCOSTANZE?



**PER I FIGLI MINORENNI
PROCEDE IL GIUDICE
D'UFFICIO (ART. 473 BIS 2
SECONDO COMMA)**

Art. 473-bis.20 «Intervento volontario» UN PROCESSO AFFOLLATO?



- «L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16.
- **Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio».**

Chi può intervenire -che abbia ovviamente interesse ad agire?- nel procedimento unico di famiglia e quindi anche nelle separazioni e divorzi

- FIGLI MAGGIORENNI (finalmente!?)
- NONNI
- ZII
- PARENTI AVENTI
- RAPPORTI SIGNIFICATIVI
- **TUTORE**
- **CURATORE (ANCHE SPECIALE)**

Un processo non più a domanda di parte?

Art. 473-bis.2 «*Poteri del giudice*»

A tutela dei minori il giudice può **d'ufficio**:

- nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge
- adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 cpc (**non più «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»**)
- e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile,
- nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.



Un processo che supera la disponibilità delle prove di cui al 115 cpc? Art. 473-bis.2

Con riferimento **alle domande di contributo economico**, il giudice può **d'ufficio**:

- ❑ ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti
- ❑ e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e **sull'effettivo tenore di vita**,
- ❑ Anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

NOTA BENE: ANCHE SU DIRITTI DISPONIBILI IL GIUDICE HA POTERI ISTRUTTORI FORTEMENTE ACCENTUATI (MODELLO DEL PROCESSO DEL LAVORO)



Art. 115 cpc ...il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

Un processo con ampi poteri istruttori del giudice

Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria del giudice)



➤ Il giudice: procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia.



- Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine.....



- ...può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli,

□ COSA FA IL GIUDICE ALLA PRIMA UDIENZA ? (ART.473 BIS 22)

- **EMETTE I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI** *Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli.*



- **FISSA LA DECORRENZA CONTRIBUTI ECONOMICI!!! FINALMENTE!!!!** 😊 😊 😊 *Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.*



- **FISSA IL CALENDARIO DEL PROCESSO** *Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispose il **calendario del processo**, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.*

NOTA BENE ULTRATTIVITA ORDINANZA

*L'ordinanza (**non piu solo l'ordinanza presidenziale**) costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.*

COSA FA IL GIUDICE ALLA PRIMA UDIENZA ? ART.473 BIS 22)

DISCUSSIONE ORALE

- *Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e **ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione.***
- *Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.*
- *Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.*

Come si coordina questa disposizione con la norma di cui all'articolo 473 bis 28 ?

- Cause che non necessitano di assunzione di mezzi di prova:
discussione orale immediata, senza conclusionali e repliche
- Cause che necessitano di assunzione di mezzi di prova:
discussione orale a seguito di:
 - memoria di precisazione delle conclusioni**
 - comparsa conclusionale**
 - e replica**

IN OGNI CASO IN UDIENZA NON POTRA CHE ANDARE IL TITOLARE DELLA PRATICA DATO CHE DEVE DISCUTERE

Art 473 BIS 23 - 473 BIS 24 FINALMENTE SI FA CHIAREZZA TRA:

- 1) MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI
- 2) RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI

1. Art. 473-bis.23

(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti)

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.

2. Art. 473-bis.24

Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

- ❑ *Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello.*
- ❑ **NOTA BENE!** *È altresì ammesso reclamo:*
 - *contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale,*
 - *nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.*

RICHIESTA MODIFICA PROVVEDIMENTI

ART 473 BIS 23

SI CHIEDONO AL GIUDICE DEL MERITO

- SOLO PER FATTI SOPRAVVENUTI**
- O NUOVI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI.**

RECLAMO ALLA CORTE APPELLO

ART. 473 BIS 24

SEMPRE MA SUBITO : VERSO PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI EMESSI ALLA PRIMA UDIENZA

IN CORSO DI CAUSA SE PROVVEDIMENTO SOPRAVVENUTO

- SE SOSPENSIONE O LIMITAZIONE POTESTA**
- SE MODIFICA AFFIDAMENTO O COLLOCAZIONE DEL MINORE**
- MA EVENTUALI CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE SONO DEDOTTE DAVANTI AL GIUDICE DI MERITO**

RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI Art. 473-bis.24 (segue)

Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.

Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. **E QUI SI APRIREBBE UN MONDO**

RECLAMO PROVVEDIMENTI PROVVISORI EMANATI ALLA PRIMA UDIENZA ENTRO 10 GG

- Dalla pronuncia del provvedimento in udienza
- Ovvero dalla comunicazione
- O dalla notificazione se anteriore (alla comunicazione)???

RECLAMO PROVVEDIMENTI IN CORSO DI CAUSA SEMPRE ENTRO 10 GG

- «sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale»
- Se «prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori»

TAUTOLOGIA?

E I FATTI NUOVI?

«... davanti al giudice di merito.»

E SE I FATTI SONO IN PARTE NUOVI MA C'E ANCHE UN ERRORE NEL PROVVEDIMENTO?

CTU- NOMINA ESPERTO E SERVIZI SOCIALI

ART. 473 BIS 25 ART. 473 BIS 26, ART. 473 BIS 27

Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

- Il giudice, **su istanza congiunta delle parti**, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, **per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.**
- Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e **fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.**
- Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, **sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni**

SDOGANATA LA COORDINAZIONE GENITORIALE?

Tribunale di Milano, 07 Luglio 2016 Pres., est. Laura Maria Cosmai.

Il Tribunale può altresì prendere atto della disponibilità delle parti di affidarsi all'indicato professionista che, nel caso di specie viene nominato come **coordinatore genitoriale.**

Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti -popolare negli USA e **species del più ampio genus di ADR** è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di **prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari in punto di responsabilità genitoriale.**



- COORDINATOR E GENITORIALE CHE RIFERISCE AL TRIBUNALE?
- E DOPO LA CHIUSURA DEL GIUDIZIO CHI RIFERISCE?

COORDINAZIONE GENITORIALE cosa è?

La via italiana alla coordinazione genitoriale tradisce la sua funzione di Giovanni Battista Camerini e Cesare Fossati

BREVE STORIA DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE



- Nasce negli Usa negli anni '90
- Per impossibilità di gestire con altre forme - ad es. la Mediazione Familiare - le coppie conflittuali nei casi di applicazione dell'affido condiviso dei figli
- all'inizio si parla di *postadjudication special master*, poi si passa alla definizione di *parenting coordinator*.
- Diffusione è da ricondurre alle Linee Guida sulla Coordinazione elaborate da **Association of Families and Conciliation Courts**, in Italia tradotte e fatte proprie dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

OBBIETTIVI DELLA COORDINAZIONE GENITORIALE:

- ✓ la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali, i quali non possano essere trattati attraverso lo strumento della mediazione familiare,
- la riduzione dell'eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie
- guidare le parti a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i figli, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli.

COORDINAZIONE GENITORIALE prime applicazioni in Italia

GIURISPRUDENZA Tribunale di Civitavecchia 20 maggio 2015, in Foro it.

Chiama a svolgere funzioni di coordinatore genitoriale un assistente sociale in servizio presso l'azienda sanitaria pubblica, anche in funzione - della *“facilità di riconoscimento di comportamenti problematici della minore che richiedano una valutazione psicologica approfondita e un eventuale intervento psicologico di sostegno”*, con una duplice direzione di intervento:

- verso la coppia genitoriale
- e contestualmente in un'ottica di prevalente protezione del minore.

PRESCRIZIONI DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

a) **le parti devono fornire al coordinatore genitoriale copia integrale della consulenza tecnica;**

b) il coordinatore genitoriale può incontrare le parti e la minore insieme o separatamente;

c) il coordinatore genitoriale ha i seguenti compiti:



1. guidare, coordinare ed assistere i genitori nello sviluppo e nell'implementazione del Piano Genitoriale condiviso, dagli stessi elaborato e costruito;
2. facilitare la risoluzione delle dispute riguardanti l'attuazione ed implementazione del Piano Genitoriale;
3. suggerire ai genitori modifiche al Piano Genitoriale necessarie nel superiore interesse della minore e funzionali ad esprimere una genitorialità atta a minimizzare i conflitti;
4. segnalare le modifiche necessarie al giudice;
5. aiutare i genitori a comunicare e negoziare con l'altro e con la propria figlia;
6. aiutare i genitori a identificare le fonti del conflitto;
7. valutare il momento in cui orientare i genitori ad un intervento di mediazione familiare;
8. aiutare i genitori a regolare il ruolo e la funzione dei rispettivi partner e ad organizzare le relazioni tra le due famiglie ricostituite anche al fine di stabilire rapporti di collaborazione pure con i nuovi compagni

COORDINAZIONE GENITORIALE LINEE GUIDA

LINEA GUIDA N. 7 LE FUNZIONI DELLA COGE

- ❑ la presa in carico, dove raccogliere informazioni;
- ❑ il monitoraggio, circa l'attuazione del piano genitoriale e le condizioni dell'affidamento, per verificare che non vi siano difficoltà o bisogni;
- ❑ una funzione educativa, quella di aiutare i genitori a comprendere i principi della bigenitorialità, evidenziare i bisogni dei figli, suggerire le difficoltà che i figli possono incontrare;
- ❑ di coordinamento vero e proprio, **quale cinghia di trasmissione fra tutti i professionisti coinvolti che ruotano attorno al minore: i servizi sociali, lo psicologo, il curatore, gli avvocati;**
- ❑ la funzione di comunicazione: **porsi come strumento di comunicazione fra i genitori nonché insegnare ai genitori come comunicare in futuro;**
- ❑ gestione dei conflitti: il CoGe può utilizzare tecniche di negoziazione, di mediazione e di arbitrato;
- ❑ **se autorizzato dai genitori o dal provvedimento giudiziario può aiutare a modificare il piano genitoriale.**



COORDINAZIONE GENITORIALE SOTTO L'EGIDA DEL TRIBUNALE PRO E CONTRO

COORDINAZIONE GENITORIALE ADR?

La cura e la protezione:

- richiedono il consenso informato delle persone interessate,
- chiamano in causa dati sensibili
- e si differenziano dalla tutela giurisdizionale dei diritti collocandosi in sede extragiudiziale.

QUESTIONI:

Come il professionista può agire in qualità di ausiliario del giudice, se la nomina dipende da una richiesta congiunta da parte di entrambi i genitori?

la qualificazione come ausiliario del giudice implica:

- Il deposito di una relazione alla fine del suo intervento (con osservazioni delle parti come per la CTU)
- La liquidazione dell'onorario da parte del tribunale

COORDINATORE GENITORIALE AUSILIARIO DEL GIUDICE

In quale veste il giudice dispone “interventi” sul nucleo familiare.

Il giudice agisce sotto l'egida del principio di legalità ed è chiamato a tutelare i diritti delle persone coinvolte nella vicenda processuale, agendo all'interno dei binari che la caratterizzano.

Gli interventi che ricadono all'interno del principio di beneficenza, rivolti alla composizione del conflitto, sono confluenti ma devono necessariamente rimanere separati

La riforma affida invece al giudice queste funzioni e questi poteri,:

- in una prospettiva che sembra riguardare più il vecchio concetto di “potestà” (intesa come “potere” di interesse pubblicistico, esercitabile da altri soggetti qualora si ritenga che i genitori non lo svolgano adeguatamente)
- piuttosto che quello (introdotto nel 2013) di “responsabilità”, connesso invece al dovere di rispettare i diritti e l'interesse dei figli e di rispondere degli eventuali inadempimenti.



COORDINAZIONE GENITORIALE SOTTO L'EGIDA DEL TRIBUNALE PRO E CONTRO

G.B. Camerini, G. Sergio, *Servizi sociosanitari e Giustizia*, Maggioli Editore, 2013

Per gli illustri autori si tratta di distinguere

- ❖ *la tutela giurisdizionale dei diritti che si realizza nell'ambito di un giusto processo (art. 111 Cost.) definito in tempi ragionevoli da una decisione autoritativa del giudice che, seppur temperata dal criterio del superiore interesse del minore, applica la legge;*
- ❖ *dalle azioni di cura e protezione guidate dal principio di beneficenza, che presuppongono il consenso informato degli utenti ed il loro attivo coinvolgimento e partecipazione al percorso trattamentale proposto dai servizi. Questo peraltro richiede comunque valutazioni e controlli di efficacia, anche al fine di individuare i livelli-soglia al di sotto dei quali il bilancio costi-benefici degli interventi può rivelarsi negativo, in primo luogo per l'utente.*

Secondo gli autori citati:

- ❑ *il lavoro degli operatori giuridici è indispensabile alla tutela dei diritti, siano essi i diritti degli adulti, ovvero i diritti ed interessi dei soggetti più fragili: in primis i minori, **ma è del tutto impotente di fronte alla microconflittualità quotidiana, alla gestione dei conflitti intrattabili che si autoalimentano.***
- ❑ *D'altro canto, i trattamenti sanitari non possono essere imposti, ma necessitano di un consenso libero ed informato da parte degli utenti.*

**IO HO NOSTALGIA DI ALCUNI INTERVENTI «VIRILI» ...
(NON LO SCRIVO MA VE LO RACCONTO....😊)**

Art. 473-bis.27

(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

- *Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice **indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.***
- *Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.*
- *Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente*

Problema irrisolto: la conoscenza da parte dei Servizi degli atti di causa e dei documenti prodotti

I Servizi fino ad oggi hanno fatto relazioni per la - quasi vecchia- udienza presidenziale «al buio» La ragione fino ad oggi è stata che si sarebbe inviato solo il ricorso e non la comparsa.

PERSONALMENTE RITENGO CHE FARE LAVORARE I SERVIZI SENZA CONOSCERE I FATTI COSI' COME RAPPRESENTATI E DOCUMENTATI DALLE PARTI SIA UNO SPRECO DI TEMPO ED ENERGIE

DECISIONE DELLA CAUSA ART. 473 BIS 28

- *Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:*
- *a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;*
- *b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;*
- *c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.*
- *All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.*



**60- 30-15 + DISCUSSIONE
ALTRI TERMINI ALTRA
FILASTROCCA !!!**

- **60 GIORNI** Termine per deposito note scritte con la precisazione delle conclusioni **prima** della **udienza di discussione**
- **30 GIORNI** Termine per deposito comparsa conclusionale **prima** della **udienza di discussione**
- **15 GIORNI** Termine per deposito delle memorie di replica **prima** della **udienza di discussione**


UN NUOVO PROCESSO –ANZI UNA RIFORMA- CHE IMPLICA NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE

Proviamo a vedere i vari step che alla luce della riforma complessiva potrebbero essere utili nei casi di:

SEPARAZIONE-DIVORZIO

CESSAZIONE CONVIVENZA CON FIGLI

- a. **SENZA VIOLENZA DOMESTICA**
- b. **SENZA PROBLEMI GRAVI DI GESTIONE DEI FIGLI**



NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

LAVORARE PER PROCESSI

4) Trattare, trattare, trattare.

Se necessario incaricare esperto **-CTU stragiudiziale-** per le decisioni riguardo ai figli.

5) Se trattativa va a buon fine redigere accordo di negoziazione (non dimenticando le novità sulla negoziazione che verranno approfondite nel panel successivo)

L'istruttoria preventiva nella nuova negoziazione assistita (nuovi art. 2 bis e 4 bis della legge 162 del 2014)

Nell'ambito della negoziazione assistita, è previsto che l'avvocato svolga:

❑ *“attività istruttoria denominata attività di istruzione stragiudiziale”*, la quale consente di:

- ❖ acquisire *“dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia”*
- ❖ e di domandare *“alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'[articolo 2735 del codice civile](#), la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.”*



LE PROVE RACCOLTE IN AMBITO D'ISTRUZIONE STRAGIUDIZIALE SARANNO UTILIZZABILI NEL PROCESSO “FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE”. ART. 4 BIS COMMA 5

L'AVVOCATO ISTRUTTORE

Si riscontrano affinità con l'istituto francese de la

procédure participative aux fins de mise en état.

finalizzata a convincere gli avvocati e i loro assistiti a prendere le redini dell'istruzione, **nel momento in cui consente alle parti di gestire interi segmenti del processo, prevedendo, in particolare, la possibilità di concludere una convenzione diretta all'istruzione delle domande.**

IL TEMA DELLA DURATA DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA MEDIAZIONE (e delle trattative in generale?)

NEGOZIAZIONE

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.*

- NON MENO DI 1 MESE**
- NON PIU DI 3 MESI**
- PROROGABILI PER ULTERIORI 30 GIORNI SU ACCORDO DELLE PARTI**

ART. 2 COMMA II SUB a)

«...il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

**L'IMPORTANZA
DEL FATTORE
TEMPO
IL TEMPO
GIOCA SEMPRE
A FAVORE DI
QUALCUNO E
CONTRO
QUALCUN
ALTRO**



MEDIAZIONE

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

- 3 MESI**
- RINNOVABILI DI ULTERIORI 3 MESI SU ACCORDO DELLE PARTI**

ART. 6 (Durata)

«Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

IL MODELLO DI NEGOZIAZIONE DEL CNF

<https://www.consiglionazionaleforense.it/modulistica-negoziatore-assistita>



Il Consiglio Nazionale Forense è l'organismo apicale istituzionale dell'Avvocatura e rappresenta l'intera classe forense.

Cosa stai cercando?



[CNF](#) [ORDINAMENTO FORENSE](#) [AREE TEMATICHE](#) [DOCUMENTI](#) [CALENDARIO](#) [CNF NEWS](#) [CONTATTI](#)

[ALBI ED ELENCHI
AVVOCATI](#)

[AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE](#)

[Home](#) > [Negoziatore assistita](#) > [Modulistica negoziatore assistita](#)

Modulistica

[Negoziatore assistita](#)

Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei **moduli** che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:

1. [invito alla negoziatore assistita \(generico\)](#)
2. [adesione all'invito di n.a. \(generico\)](#)
3. [convenzione di n.a. \(generica\)](#)
4. [accordo di n.a. \(generico\)](#)
5. [invito alla negoziatore assistita \(dir. di famiglia\)](#)
6. [adesione all'invito di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
7. [convenzione di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
8. [accordo di n.a. \(dir. di famiglia\)](#)
9. [trasmissione accordo al COA](#)



IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?



A. L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione

(QUNDI OCCORRE GIA CAPITOLARE LE PROVE ORALI!!)

D. «...l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti»



B. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- *a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- *b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;*
- *c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.*



C. Il piano genitoriale «che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute».



**IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA
COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE
DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?**



La domanda di divorzio!!!!

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

«Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale».

E' ovvio quindi che anche le argomentazioni difensive vanno, sin dalla separazione, tarate in vista del divorzio specie per ciò che concerne l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile

**IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA
COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE
DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?**



**RICORDIAMO BENE CHE
NON SCRIVIAMO PIU PER
UN PRESIDENTE
MA PER MOLTI GIUDICI
DELEGATI**

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fase giudiziale)

LAVORARE PER PROCESSI

1. Cercare di scrivere per primi il ricorso (perché secondo me il ricorrente controlla più agevolmente le tempistiche della «*maratona dell'avvocato*»)

2. Notificare ricorso e decreto ricordando che ci devono essere **60 giorni di termine dilatorio** prima dell'udienza (**120 se il convenuto è all'estero**)

3. Programmare appuntamento con cliente per leggere la costituzione del convenuto (**che va depositata 30 giorni prima dell'udienza**)

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fase giudiziale)

LAVORARE PER PROCESSI

4. Redigere e depositare la memoria (che va depositata 20 giorni prima dell'udienza) con cui:

a. prendete posizione «*chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto*» **Attenzione all'art 115 cpc e alle Sezioni Unite sentenza n. 761/02, che ha sancito il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente».**

b. nonché, a pena di decadenza, modificate o precisate le domande e le conclusioni già formulate,

c. proponete le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto,


d. indicate (**ulteriori**) mezzi di prova e producite documenti (**legati alle contestazioni del convenuto**).

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fase giudiziale)

LAVORARE PER PROCESSI

e. Ricordatevi che «*Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine (di 20 giorni prima dell'udienza) l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma (che in realtà dovrebbe avere depositato già dal ricorso introduttivo !!!)*

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEPARAZIONE-DIVORZIO/ CESSAZIONE CONVIVENZA CON FIGLI



SOLO PER CASI:
a. SENZA VIOLENZA DOMESTICA
b. SENZA PROBLEMI GRAVI DI GESTIONE DEI FIGLI

IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA:

5. Entro **dieci giorni** prima della data dell'udienza il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza:



A. precisa e modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (**se le difese del ricorrente nella memoria dei 20 giorni prima dell'udienza lo richiedono**).



B. propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria depositata entro i 20 giorni dell'udienza



C. Indica (**ulteriori**) mezzi di prova e produce documenti, anche a prova contraria.



6. Spero che abbiate programmato per tempo un appuntamento con il cliente perché a seguito delle difese del convenuto depositate entro 10 giorni prima dell'udienza Voi ricorrenti avete: «**cinque giorni prima della data dell'udienza**» per «**depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria**» del convenuto

Il mio suggerimento per evitare di inciampare nei nuovi termini



- Negoziare, negoziare, negoziare
- Acquisire con largo anticipo tutta la documentazione reddituale e patrimoniale necessaria
- «Torchiare» il cliente perché vi dica tutto, ma proprio tutto subito e non a «spizzichi e bocconi»
- (Probabilmente) fare il ricorso perché si governano i tempi di inizio della procedura (mentre il convenuto ha tempi più stretti)
- Inserire nel ricorso tutte le allegazioni e prove che potete immaginare siano necessarie rispetto alle ipotetiche difese del convenuto
- Fare un attento time planning delle scadenze e dei necessari incontri con il cliente ed acquisizione della documentazione
- Se convenuti non attendere la notifica del ricorso ma monitorare il pct

UN NUOVO PROCESSO, UN NUOVO AVVOCATO E NUOVE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI Art. 473-bis.18

473 BIS 18 (Dovere di leale collaborazione)

Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali:

- **inesatte**
- **o incomplete**

è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

SPECIFICAZIONE DI



ART 88 CPC

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.



STATE PENSANDO ANCHE VOI ALLA PRODUZIONE DI CERTI ESTRATTI CONTO ?

- **116 CPC** Il giudice può:
 - desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente,
 - dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate
 - **e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.**
- **92 CPC** Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, **anche, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte**
- **96 CPC** Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

AGF

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale




*Per tutto quello che non ci
siamo detti o ci diremo oggi
vi aspettiamo al Corso
organizzato da Cammino*

IN OGNI CASO




**KEEP
CALM
AND
GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**



 **PERSONE, MINORENNI, FAMIGLIA**


IL NUOVO PROCESSO

**PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER AVVOCATI**

 **CAMMINO SAF SA**
Diritto delle persone del minore e della famiglia
Scuola Alta Formazione Specialistica Avvocati

COME AFFRONTARE LE NOVITA', PREPARARE IL MANDATO,
PRE-ISTRUIRE LA PRATICA, SCRIVERE GLI ATTI,
SEGUIRE IL CLIENTE, ATTIVARE LE GARANZIE,
IMPUGNARE, ESEGUIRE, NEGOZIARE

Corso in 10 incontri, dalle 14:00 alle 16:15 (3 ore accademiche):
26.01; 3.02; 17.02; 10.03; 24.03; 21.04; 05.05; 19.05; 16.06; 22.06 2023
con modalità dialogica e interattiva sia in presenza che da remoto tra
professori universitari, avvocati, magistrati, altri professionisti del settore

 **AGF**
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

